V Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari

DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"

"L'Impresa e il diritto commerciale: innovazione, creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi"

Roma, 21-22 febbraio 2014

GIACOMO D'ATTORRE

Concordato preventivo e responsabilità patrimoniale del debitore

SOMMARIO: 1. Il problema. – 2. Gli orientamenti in dottrina e giurisprudenza. – 3. I cd. concordati con continuità soggettiva quale forma di destinazione parziale dei beni ai creditori e la loro ammissibilità. – 4. Il tradizionale argomento a sostegno dell'ammissibilità anche dei concordati liquidatori con cessione parziale dei beni e la sua insufficienza. - 5. Il concordato preventivo come fenomeno *ex lege* di separazione patrimoniale. - 6. Le possibili obiezioni al risultato acquisito ed il loro superamento. – 7. Un ulteriore argomento: il concordato preventivo quale limitazione del debito e non della responsabilità. – 8. Sintesi delle conclusioni raggiunte e cenni sui possibili corollari applicativi.

1. Il problema

Il debitore che propone un concordato preventivo gode di un'ampia libertà nella determinazione del contenuto della proposta che intende sottoporre ai creditori. Questa libertà, che trova espresso riconoscimento nella flessibilità e atipicità delle possibili modalità di soddisfacimento dei crediti, non può tuttavia essere considerata assoluta, perché incontra comunque dei limiti invalicabili posti da norme imperative.

Scopo del presente lavoro è di verificare se, ed in che termini, un ulteriore limite all'autonomia del debitore nella determinazione del contenuto della proposta possa essere individuato nel principio della responsabilità patrimoniale del debitore sancito dall'art. 2740 c.c. In questa prospettiva, si valuterà, quindi, la legittimità di proposte di concordato preventivo che prevedano la destinazione solo parziale del patrimonio del debitore al soddisfacimento dei creditori.

2. Gli orientamenti di dottrina e giurisprudenza

Il problema dell'ammissibilità di proposte di destinazione parziale dei beni è già stato affrontato in dottrina ed in giurisprudenza, ricevendo risposte radicalmente divergenti.

La dottrina maggioritaria¹, anche se non unanime², ritiene ammissibile un'offerta ai creditori comportante la messa a disposizione di

¹ Vedi A. JORIO, La riforma fallimentare: pregi e difetti delle nuove regole, in Giur. Comm., 2013, I, p. 705-706; A. MAFFEI ALBERTI, Commentario breve alla legge fallimentare, Cedam, Padova, 2013, p. 1058, con la precisazione che «l'ammissibilità di siffatta proposta dipenderà, in concreto, dall'attitudine del piano concordatario a riservare ai creditori un trattamento non deteriore rispetto a quello derivante da una liquidazione totale in sede fallimentare»; G. LO CASCIO, Il concordato preventivo nel quadro degli istituti di risanamento, in Fallimento, 2012, p. 144; N. NISIVOCCIA, Concordato preventivo e continuazione dell'attività aziendale: due decisioni dal contenuto vario e molteplice, in Fallimento, 2011, p. 230; M. FABIANI, Diritto fallimentare. Un profilo organico, 2011, Zanichelli, Bologna, p. 610; C. CAVALLINI, B. ARMELI, Art. 182, in Commentario alla legge fallimentare diretto da C. Cavallini, Egea, Milano, 2010, p. 741; G. RACUGNO, Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e transazione fiscale. Profili di diritto sostanziale, in Trattato di diritto fallimentare diretto da V. Buonocore e A. Bassi, I, Padova, 2010, p. 500; P. PAJARDI, Codice del fallimento a cura di M. Bocchiola e A. Paluchowski, VII ed., Giuffrè, Milano, 2009, p. 1874; L. PICA, Il concordato preventivo, in Fallimento e concordati a cura di P. Celentano e E. Forgillo, Utet, Torino, 2008, 1088; P.F. CENSONI, Il concordato preventivo, in S. BONFATTI, P.F. CENSONI, Manuale di diritto fallimentare, Cedam, Padova, 2007, p. 418; G.U. TEDESCHI, Manuale del diritto fallimentare, Cedam, Padova, 2006, p. 544; G. BOZZA, La proposta di concordato preventivo, la formazione delle classi e le maggioranze richieste dalla nuova disciplina, in Fallimento, 2005, p. 1209.

² Cfr. GALLETTI, *Art. 160*, in *Commentario alla legge fallimentare*, diretto da C. Cavallini, III, Egea, Milano, 2010, 356 e 380, il quale, affrontando il tema del trattamento dei creditori delle diverse società nel caso di concordato di gruppo, ritiene illegittima l'assegnazione «a tutti i creditori chirografari della medesima percentuale, aumentando quella che potrebbero ottenere i creditori della società A mediante l'utilizzo di parte del ricavato degli assets della società B», in quanto si darebbe luogo «ad una palese violazione

una parte soltanto del patrimonio del debitore. In questo senso, si argomenta valorizzando il profilo contrattuale del concordato, che rimette al debitore la facoltà di fissarne il contenuto, e la facoltà dei creditori di valutare il merito della proposta loro sottoposta, dovendo essi decidere se l'oggetto della proposta sia conveniente o meno. E' stato, inoltre, sottolineato che l'accordo concordatario si pone su un piano distinto rispetto a quello espresso dal principio della responsabilità patrimoniale, non essendo espressamente precluso che il debitore «possa concludere con la maggioranza dei suoi creditori un accordo diretto all'estinzione di tutte le obbligazioni mediante un pagamento parziale, che può non esaurire le sue disponibilità»³.

Al contrario, la giurisprudenza (almeno quella edita) è fermamente attestata nel senso della inammissibilità di proposte di concordato preventivo che prevedano la cessione solo parziale dei beni in favore dei creditori⁴. Si afferma, al riguardo, che il «concordato non si fa per consentire al debitore di sottrarre parte dei suoi beni all'esecuzione concorsuale», profilandosi, nel caso di cessione solo parziale, una inammissibile violazione dell'art. 2740 c.c., secondo il quale il debitore

dell'art. 2740 c.c., non supportata da alcuna norma, e nemmeno parzialmente rimediabile attraverso il meccanismo del voto: infatti la maggioranza potrebbe così disporre di una norma imperativa e di sistema, estranea alla dialettica concordataria»; nello stesso senso della inammissibilità dei concordati con destinazione parziale dei beni per violazione dell'art. 2740 c.c., vedi anche L. MANDRIOLI, Art. 160 (giur-az.), in La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico a cura di M. Ferro, Cedam, Padova, 2011, p. 1758; G.B. NARDECCHIA, Cessione dei beni e liquidazione: la ricerca di un difficile equilibrio tra autonomia privata e controllo giurisdizionale, in Fallimento, 2012, p. 95; R. RANALLI, La scelta dello strumento di risanamento della crisi aziendale, in Fallimento, 2012, p. 506; F. PASQUARIELLO, Il concordato preventivo con continuità, in Le nuove leggi civili commentate, 2013, p. 1138.

³ JORIO, (nt. 1), p. 706.

⁴ App. Roma, 5 marzo 2013, in *www.ilcaso.it;* Trib. Roma, 25 luglio 2012, in *ivi;* Trib. Roma, 29 luglio 2010, in *Fallimento*, 2011, 225; Trib. Torino, 23 dicembre 2010, in *www.ilfallimentarista.it;* Trib. Arezzo, 8 novembre 2011, in *ivi,* secondo cui la cessione parziale sarebbe compatibile con i principi generali della responsabilità patrimoniale nei soli casi in cui il piano preveda che le attività non cedute siano funzionali alla prosecuzione dell'impresa ed alla conseguente produzione di risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori.

risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e dell'art. 2910 c.c., che ne costituisce la proiezione in sede esecutiva. Né tantomeno la cessione parziale potrebbe essere giustificata sulla base del richiamo all'art. 1977 c.c., che consente al debitore di cedere «tutte o alcune sue attività», perché la cessione contrattuale non ha un effetto esdebitatorio, a differenza di quanto avviene nel concordato, e consente ai creditori cessionari di agire esecutivamente anche sulle attività non cedute⁵. Solo nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale *ex* art. 186 *bis* l.fall. sarebbe consentita la possibilità di una cessione parziale dei beni, ma da tale disciplina speciale se ne «deduce *a contrario* la impossibilità di ammettere un concordato liquidatorio con cessione parziale dei beni in assenza di espressa previsione legislativa derogatoria dell'art. 2740 c.c.»⁶.

3. I cd. concordati con continuità soggettiva quale forma di destinazione parziale dei beni ai creditori e la loro ammissibilità

La diversità strutturale e funzionale tra concordati liquidatori e concordati con continuità aziendale, che trova ormai rilievo giuridico in forza dell'introduzione dell'art. 186 bis l.fall., rende ardua una trattazione unitaria del problema in oggetto. La risposta al quesito circa l'ammissibilità di proposte di concordato con destinazione solo parziale dei beni ai creditori potrebbe avere, infatti, soluzioni differenti nelle due fattispecie, attesa la presenza di una regolamentazione giuridica diversa e la stessa eterogeneità degli interessi ritenuti meritevoli di tutela da parte del legislatore. Ciò consiglia, pertanto, di affrontare separatamente il problema nell'ambito dei concordati liquidatori e dei concordati con continuità aziendale, partendo proprio dall'esame di questi ultimi.

_

⁵ Trib. Roma, 29 luglio 2010, cit., con argomentazioni riprese anche nelle successive pronunce.

⁶ App. Roma, 5 marzo 2013, cit..

Per quanto riguarda i concordati con continuità aziendale *ex* art. 186-bis l.fall., senza voler entrare nel merito della delicata questione circa la corretta individuazione della fattispecie⁷, è comunque opportuno operare una distinzione tra concordati nei quali l'attività d'impresa prosegua in capo al debitore (cd. concordati con continuità soggettiva) e concordati nei quali il piano prevede il trasferimento dell'azienda (a titolo di cessione o conferimento) ad un soggetto diverso dal debitore (cd. concordati con continuità oggettiva)⁸.

Nei concordati con continuità soggettiva, ogni volta che la proposta preveda un pagamento non integrale per i creditori sembra palesarsi una deroga al principio della responsabilità patrimoniale *ex* art. 2740 c.c.. Per effetto dell'omologazione, infatti, il debitore rimane titolare dell'azienda attraverso la quale esercita la propria impresa, beneficiando dell'effetto esdebitatorio del concordato e venendo liberato nei confronti di tutti i creditori concorsuali anche per la parte di credito non soddisfatta (art. 184 l.fall.)⁹. In tal modo, il debitore non risponde delle proprie obbligazioni con tutti i beni esistenti al momento dell'apertura della procedura (l'azienda non è destinata ai creditori e la liquidazione investe solo parte

-

⁷ Sul dibattito in merito alla ricomprensione all'interno della fattispecie anche dei concordati nei quali la proposta preveda «la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione», vedi L. STANGHELLINI, *Il concordato con continuità aziendale*, in *Fallimento*, 2013, 1229 ss; F. PASQUARIELLO, (nt. 2), p. 1134 ss.; U. TOMBARI, *Alcune riflessioni sulle fattispecie del concordato con continuità aziendale*, in <u>www.ilfallimentarista.it</u>, ove ulteriori riferimenti.

⁸ Per la distinzione tra concordati di risanamento diretto e concordati di risanamento indiretto, vedi, per tutti, S. BONFATTI, *I concordati preventivi di risanamento*, in *Le procedure concorsuali* a cura di Caiafa, II, Cedam, Padova, 2011, p. 1375 ss.

⁹ Vedi STANGHELLINI, *Le crisi d'impresa fra diritto ed economia*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 191, il quale, con riferimento alle procedure di riorganizzazione osserva che «mediante una proposta di accordo a percentuale, il debitore può in sostanza "riacquistare" il proprio patrimonio che sta per cadere nelle mani dei creditori, offrendo loro meno di quanto essi hanno diritto, e la legge, lungi dallo scoraggiare l'accordo fra debitore e creditori, lo facilita rendendolo efficace anche per quei creditori che vi si oppongano».

dei beni non funzionali all'attività d'impresa¹⁰) e non ne risponde con tutti i beni futuri (i beni successivamente acquisiti non vanno a beneficio dei creditori concorsuali in modo integrale, ma solo limitatamente a quanto previsto nella proposta). Si potrebbe profilare in tal modo una duplice violazione del principio della responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 c.c., sia nella parte in cui esso prevede che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti, sia nella parte in cui prevede che ne risponde con tutti i suoi beni futuri¹¹.

L'alternativa sembra, quindi, inevitabile: o si ritiene che i concordati con continuità soggettiva giustifichino sempre la deroga al principio della responsabilità patrimoniale, oppure si deve riconoscere che gli stessi non siano mai ammissibili nel caso in cui sia previsto uno stralcio per i creditori chirografari (o anche nel caso di pagamento integrale ma senza riconoscimento degli interessi), a meno che un terzo non apporti "finanza esterna" per un importo pari al valore dei beni (l'azienda) non destinati ai creditori¹².

La legittimità dei concordati con continuità soggettiva può essere teoricamente sostenuta sulla base di diverse argomentazioni, che saranno di seguito esaminate singolarmente per saggiarne la tenuta sistematica.

¹⁰ L'art. 186 *bis* precisa espressamente che «il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa».

¹¹ E' significativo notare come analoga situazione si verificava, nel sistema previgente, nel caso di concordato con garanzia ai sensi dell'art. 160, comma 2, n. 1, c.c.: una volta pagata la percentuale promessa e garantita, il debitore rimaneva titolare di tutto il proprio patrimonio e liberato dei debiti anteriori rispetto all'apertura della procedura. Su questa tipologia di concordato, vedi, per tutti, A. BONSIGNORI, *Concordato preventivo*, in *Commentario Scialoja-Branca. Legge fallimentare* a cura di F. Bricola, F. Galgano, G. Santini, Zanichelli-Il foro it., Bologna-Roma, 1979, p. 43 ss.. Per le analogie tra gli attuali concordati (liquidatori o con continuità) con destinazione parziale dei beni ai creditori ed il concordato con garanzia, sotto il profilo del rapporto con il principio della responsabilità patrimoniale *ex* art. 2740 c.c., vedi già JORIO, (nt. 1), p. 706.

¹² E' questa, ad esempio, la soluzione proposta (sia pure prima della introduzione espressa dei concordati con continuità aziendale) da Trib. Napoli, VII Sez. civ., 9 giugno 2010, inedita.

Una prima argomentazione potrebbe essere basata sulla valorizzazione della finalità di continuità dell'attività d'impresa, che parrebbe giustificare di per sé una deroga al principio di responsabilità patrimoniale *ex* art. 2740 c.c. ed alla conseguente tutela dell'interesse dei creditori che la norma esprime. In questi termini si è espressa una recente giurisprudenza di merito, secondo cui la nuova disciplina del concordato in continuità «esprime una deroga al principio della responsabilità patrimoniale in funzione della tutela delle esigenze di continuità della impresa», con l'ulteriore precisazione secondo cui «pur nella libertà delle forme consentite dal legislatore, il punto di incontro ai fini del superamento della crisi tra le esigenze di soddisfacimento dei creditori e di tutela dell'impresa debba necessariamente sempre passare per un sacrificio delle ragioni dei primi solo ove si tratti di favorire la conservazione della impresa»¹³.

L'argomentazione non è condivisibile.

Anzitutto, può obiettarsi che lo stesso fondamento sul quale la tesi si regge, ovvero la prevalenza dell'interesse alla continuità dell'impresa rispetto all'interesse dei creditori nella fattispecie *ex* art. 186*bis* 1.fall., è alquanto dubbio e probabilmente fallace, atteso che la continuazione dell'impresa è comunque strumentale e servente rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori¹⁴. La disciplina del concordato con

¹³ App. Roma, 5 marzo 2013, cit..

¹⁴ Vedi A. Patti, *Il miglior soddisfacimento dei creditori: una clausola generale per il concordato preventivo?*, in *Fallimento*, 2013, p. 1101 ss.; L. Abete, *Il pagamento dei debiti anteriori nel concordato preventivo*, in *ivi*, 2013, p. 114; Id., *La natura giuridica del concordato preventivo senza classi: prove minime di qualificazione*, in *Dir. fall.*, 2013, I, p. 208. Sul concordato con continuità aziendale, vedi l'ampia ed incisiva analisi di G. Terranova, *Il concordato «con continuità aziendale» e i costi dell'intermediazione giuridica*, in *Dir. fall.*, 2013, I, p. 1 ss., il quale esamina anche la portata sistematica della disciplina introdotta per i concordati con continuità aziendale, sottolineando con forza l'esigenza che l'obiettivo della conservazione dei valori organizzativi non pregiudichi, in modo irragionevole o eccessivo, l'interesse dei creditori e dei terzi contraenti. Per un approfondito studio, anche dal punto di vista storico e comparatistico, sull'interesse alla conservazione dei

continuità aziendale non consente certo il sacrificio dei creditori per favorire la conservazione dell'impresa¹⁵, ma favorisce la continuità proprio al fine di conseguire il migliore soddisfacimento dei creditori: di conseguenza, la continuità aziendale non è un valore in sé, da tutelare anche contro l'interesse dei creditori¹⁶. Ma quand'anche si voglia ritenere che l'art. 186 bis l.fall. abbia attribuito rilievo primario all'interesse alla continuità dell'impresa, questo non giustificherebbe, e tantomeno imporrebbe, di per sé una deroga al principio della responsabilità patrimoniale, in quanto ben potrebbe essere perseguito anche attraverso la cd. continuità oggettiva. La cessione dell'azienda in esercizio ad un terzo e l'attribuzione ai creditori dell'intero ricavato della vendita consentirebbe, da un lato, di garantire la continuità aziendale, dall'altro lato, di destinare ai creditori concorsuali tutto il patrimonio del debitore; analogamente, il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, la successiva liquidazione sul mercato delle quote di partecipazione nelle società conferitarie e l'attribuzione ai creditori dell'intero prezzo di cessione consentirebbe di ottenere lo stesso risultato. La strada per la deroga all'art. 2740 c.c. non può passare, quindi, per il riconoscimento dell'asserita preminenza dell'interesse alla continuità dell'impresa nel concordato con continuità soggettiva¹⁷.

complessi produttivi, vedi N. RONDINONE, *Il mito della conservazione dell'impresa in crisi e le ragioni della commercialità*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 286 ss.

¹⁵ Cfr. F. PASQUARIELLO, (nt. 2), p. 1135.

¹⁶ In questi termini, vedi già le lucide considerazioni di L. STANGHELLINI, (nt. 7), p. 1222 ss.

¹⁷ Sul punto vedi M. VITIELLO, *Ammissibilità di una proposta di concordato con cessione* parziale dei beni del debitore con e senza continuazione d'impresa, in www.ilfallimentarista.it, il quale (prima dell'introduzione dell'art. 186 bis l.fall.) osserva che la «proposta di cessione parziale, ove pure preveda la conservazione dei soli beni funzionali all'impresa, [è] ammissibile nelle due sole ipotesi in cui si possa riscontrare la preferibilità, per la massa dei creditori, della proposta concordataria rispetto alla soluzione della liquidazione dei beni in ambito fallimentare».

Una seconda argomentazione, affine ma non identica rispetto alla precedente, potrebbe fare leva sullo stesso riconoscimento legislativo dell'istituto del concordato con continuità aziendale. In questa prospettiva, potrebbe osservarsi che, avendo il legislatore espressamente riconosciuto e disciplinato l'istituto del concordato con continuità aziendale, non sarebbero emerneuticamente corrette interpretazioni che si risolvano in un'abrogazione implicita dello stesso. Atteso che il concordato con continuità soggettiva sembra risolversi, almeno a prima vista, in una deroga al principio di responsabilità patrimoniale, ne consegue la legittimità di tale deroga, quale mezzo per consentire la stessa operatività dell'istituto.

Si tratta di un'argomentazione valida, ma forse non decisiva, se si tiene conto che una compatibilità, sia pure entro spazi molto ristretti, potrebbe essere resa possibile prevedendo il pagamento integrale (con gli interessi maturati) di tutti i creditori, oppure attraverso l'attribuzione da parte di un terzo di "finanza esterna" per un importo pari al valore dei beni (l'azienda) non destinati ai creditori. Si tratterebbe, certo, di limiti stringenti alla concreta operatività dell'istituto, ma che danno conto della compatibilità tra il concordato con continuità soggettiva e destinazione dell'intero patrimonio ai creditori concorsuali.

Altro argomento, dotato di maggiore persuasività, potrebbe essere quello che individua proprio nella norma sul concordato con continuità soggettiva uno dei casi legali di limitazione della responsabilità. L'art. 2740 c.c., dopo aver fissato al primo comma il principio della responsabilità patrimoniale illimitata, prevede al secondo comma che «le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge». Le deroghe al principio generale secondo cui nessuna porzione del patrimonio del debitore può essere sottratto alla garanzia

delle ragioni creditorie (cd. principio di universalità) sono così ammesse, ma considerate eccezionali, potendo risultare solo dalla legge e non dall'autonomia privata¹⁸. Nel caso del concordato con continuità soggettiva, è vero che la scelta di destinare solo parte dei beni ai creditori è attuata attraverso un atto di autonomia privata quale la proposta di concordato preventivo, rimessa peraltro al voto dei creditori, ma è altresì incontestabile che tale facoltà di scelta trova una fonte legale nell'art. 186 bis l.fall., che disciplina l'istituto, e nell'art. 184 l.fall., che regolamenta gli effetti del concordato preventivo per i creditori concorsuali.

Nemmeno l'ultimo argomento, tuttavia, sembra idoneo a superare l'obiezione di fondo che potrebbe essere mossa alla tesi della legittimità dei concordati con continuazione soggettiva e con destinazione solo parziale dei beni ai creditori. Potrebbe, infatti, obiettarsi che il principio della responsabilità patrimoniale illimitata non può essere scalfito, perché i concordati sono basati sul principio di maggioranza e non possono pregiudicare i diritti della minoranza; l'eventuale sottrazione di parte dei beni del debitore alla garanzia patrimoniale dei creditori non può fondarsi sul volere della maggioranza, che vincola anche la minoranza dissenziente, ma richiede il consenso individuale dei singoli creditori.

A ben vedere, proprio questo richiamo al principio di maggioranza, che sembrerebbe di ostacolo al dispiegarsi dei concordati con continuità soggettiva, viene a porre le basi per una solida affermazione degli stessi. Il principio di maggioranza consente, nel rispetto delle regole formali di formazione del consenso, di conformare le pretese di tutti i creditori,

¹⁸ Su *ratio* e portata dell'art. 2740, comma 2, c.c., vedi, per tutti, E. ROPPO, *Responsabilità patrimoniale*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Giuffrè, Milano, 1988, p. 1049 ss.. Sulle plurime ipotesi di limitazioni legali della responsabilità patrimoniale e sulla conseguente erosione del principio di universalità della responsabilità, vedi L. BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale*. *Disposizioni generali*, in *Il codice civile*. *Commentario* fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, 2° ed., Giuffrè, Milano, 2010, p. 35 ss.

anche di quelli di minoranza, secondo le previsioni della proposta di concordato presentata dal debitore¹⁹. Anzi, esso costituisce proprio lo strumento per evitare che la minoranza possa, con il proprio diritto di veto, determinare un pregiudizio per la massa dei creditori, negando il proprio consenso a proposte di regolamentazione della crisi d'impresa che consentano il soddisfacimento dell'interesse dei creditori in misura maggiore rispetto a quanto conseguibile attraverso l'esecuzione individuale o concorsuale.

Quando il concordato con continuità soggettiva permette, almeno in linea prospettica, di attribuire ai creditori un trattamento migliorativo rispetto a quello ottenibile con la liquidazione dell'intero suo patrimonio, perché le risorse generate dalla prosecuzione dell'attività sono reputate superiori al ricavato della liquidazione dei beni, la regola della maggioranza consente, più che una deroga, una più forte attuazione del principio sancito dall'art. 2740 c.c.²⁰. Il principio di responsabilità patrimoniale non è, invero, un feticcio, ma una regola operativa che «presidia dall'esterno il buon funzionamento del rapporto obbligatorio, e ne assicura comunque il risultato utile anche contro l'inerzia o la cattiva volontà del debitore ... esponendo i beni di quest'ultimo .. all'azione esecutiva promossa dal creditore»²¹; elemento caratterizzante è proprio la

¹⁹ Su significato e fondamento del principio di maggioranza nei concordati, la letteratura è divenuta affollata. Sul punto, è comunque sufficiente e doveroso il rinvio ai lavori di R. SACCHI, *Il principio di maggioranza nel concordato e nell'amministrazione controllata, Giuffrè,* Milano, 1984 e F. D'ALESSANDRO, *Sui poteri della maggioranza del ceto creditorio e su alcuni loro limiti*, in *Fallimento*, 1990, p. 189 ss..

²⁰ Sul collegamento tra interesse dei creditori e legittimità dei concordati con continuità soggettiva (o procedure di riabilitazione), vedi L. STANGHELLINI, (nt. 9), p. 192, secondo cui «nonostante la chiara enunciazione dell'art. 2740 c.c., dunque, nelle procedure concorsuali condizione perché il debitore "salvi" parte del suo patrimonio dall'insolvenza non è che i creditori siano interamente pagati, ma solo che il debitore offra loro qualcosa di più che quello che essi riceverebbero in una liquidazione (e la maggioranza dei creditori accetti l'offerta)».

²¹ E. ROPPO, (nt. 18), 1043, cui può rinviarsi anche per l'esposizione delle varie concezioni della responsabilità patrimoniale; R. NICOLÒ, *Tutela dei diritti*, in *Commentario del codice*

destinazione dei beni del debitore alla soddisfazione dell'interesse del creditore²². Proprio in ragione di questo collegamento tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore, la dottrina italiana ha ormai accolto un approccio "funzionale" al sistema della responsabilità patrimoniale, che valorizza il dato della tutela dell'interesse del creditore alla realizzazione del proprio credito²³ e che, con particolare riferimento all'imprenditore, ne sottolinea il profilo dinamico ed il necessario collegamento con l'attività d'impresa²⁴.

A conferma della compatibilità tra i concordati con continuazione soggettiva e la nozione funzionale della responsabilità patrimoniale, giova un'ulteriore considerazione. Il principio di responsabilità patrimoniale dispone che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. La valutazione sul rispetto della regola posta dall'art. 2740 c.c., e soprattutto sul grado di tutela dell'interesse dei creditori che essa esprime, deve così appuntarsi non solo sui beni attuali del debitore, ma anche sui beni futuri, intesi come beni sopravvenuti successivamente rispetto al sorgere dell'obbligazione e sui quali il creditore non poteva originariamente fare affidamento²⁵, comprensivi quindi anche dei beni e diritti che sopravvengono rispetto all'apertura della procedura di concordato. Se il concordato con continuità soggettiva consente di massimizzare i beni futuri, attraverso le risorse generate dalla prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore, può ben darsi che la somma di parte dei beni futuri (le nuove risorse) e di parte dei beni

civile Scialoja-Branca, Zanichelli-II Foro it., Bologna-Roma, 1969, p. 3 ss.; M. GIORGIANNI, L'obbligazione (La parte generale delle obbligazioni), I, rist., Milano, 1968, p. 162 ss..

²² M. GIORGIANNI, (nt. 21), 173.

²³ L. BARBIERA, (nt. 18), p. 28 s.

²⁴ Cfr. F. DI MARZIO, Il diritto negoziale della crisi d'impresa, Giuffrè, Milano, 2011, p. 258.

²⁵ E' questa l'interpretazione prevalente in dottrina: vedi E. ROPPO, (nt. 18), 1049; R. NICOLÒ, (nt. 21), p. 10. In giurisprudenza, vedi Cass., 27 marzo 2001, n. 4422, in *Giust. civ.*, 2001, I, 2654.

attuali (gli eventuali beni non strumentali all'attività d'impresa destinati alla liquidazione immediata) sia maggiore dell'interezza dei suoi beni attuali, ivi compresa l'azienda. Laddove i ricavi rinvenienti dalla continuazione dell'attività per il periodo di piano siano destinati, almeno in parte, ai creditori²⁶, il patrimonio complessivo del debitore messo a disposizione dei creditori potrà quindi essere superiore all'intero patrimonio attuale, con conseguente massimizzazione dell'interesse dei creditori. Ciò significa che, quando la prosecuzione si presenti prospetticamente vantaggiosa per i creditori²⁷, anche la liquidazione di tutto il patrimonio attuale, senza continuazione dell'attività d'impresa, viene a configurarsi come una deroga al principio della responsabilità patrimoniale, perché priva i creditori concorsuali dei beni futuri, rappresentati dalle nuove risorse provenienti dalla prosecuzione dell'attività e ad essi destinati secondo le previsioni del piano. In altri termini, la migliore tutela dell'interesse dei creditori non passa necessariamente per la liquidazione dell'intero patrimonio attuale del debitore, potendo talora essere assicurato anche dalla destinazione ad essi solo di parte dei beni attuali e di parte dei beni futuri del debitore. Sono le circostanze del caso concreto a dare conto della preferibilità per i creditori dell'una o dell'altra scelta.

Valorizzando il profilo funzionale della responsabilità patrimoniale, quale mezzo per il migliore soddisfacimento dei creditori, e attribuendo

²⁶ Sulla necessità che la proposta di concordato con continuità aziendale preveda che almeno parte del valore derivante dalla continuità aziendale sia messo a disposizione dei creditori concorsuali vedi STANGHELLINI, (nt. 7), p. 1227, il quale sottolinea che «non soddisferebbe lo stringente requisito dell'art. 186 bis, comma 2, lett. b), ad esempio, una relazione in cui, a fronte di un concordato con esercizio diretto dell'impresa, il professionista dichiarasse che la continuità aziendale genera valore rispetto all'alternativa della liquidazione, ma non dichiarasse che i creditori, secondo la proposta, sono destinati ad essere soddisfatti più che nello scenario della liquidazione».

²⁷ Questa vantaggiosità, ovviamente, potrà essere valutata *ex* ante solo a livello prognostico, non essendovi certezza né sull'ammontare delle risorse generate dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, né sull'effettivo ricavato della liquidazione dei beni.

l'adeguato rilievo anche alla considerazione dei "beni futuri", si giunge allora ad un paradosso: o si ritiene che l'art. 2740 c.c. sia violato, da un punto di vista funzionale, in ambedue i casi, oppure deve riconoscersi che il principio della responsabilità patrimoniale non è violato in nessuna delle due ipotesi. Trattandosi di una valutazione di convenienza per i creditori, nel senso di valutazione di merito in ordine alla misura del proprio soddisfacimento riguardo al tempo ed all'ammontare, la scelta non può che essere affidata all'esplicarsi della regola di maggioranza, senza il riconoscimento di poteri di veto a singoli creditori, secondo il principio generale che presiede alle situazioni in cui via sia comunione di interessi tra i destinatari della decisione comune. Ma perché questa scelta possa essere effettivamente attribuita ai creditori, la proposta di concordato preventivo che preveda la continuazione soggettiva deve essere considerata ammissibile.

All'esito del percorso argomentativo che precede, la legittimità di concordati preventivi con continuità soggettiva e con previsione di soddisfacimento solo parziale per i creditori trova, pertanto, una sicura conferma.

4. Il tradizionale argomento a sostegno dell'ammissibilità anche dei concordati liquidatori con cessione parziale dei beni e la sua insufficienza

Passiamo ai problemi che si determinano in caso di concordati liquidatori e di concordati con continuità oggettiva. Per quel che qui interessa, le due fattispecie possono essere accomunate e trattate in modo unitario, malgrado la differenza di disciplina ad esse applicabile, perché in ambedue si realizza una separazione tra il debitore-imprenditore e la sua azienda, che cessa (concordati liquidatori) o entra nella disponibilità di un diverso soggetto (concordati con continuità oggettiva). Ponendosi dall'angolo visuale dei creditori e dell'attuazione della garanzia

patrimoniale, la situazione è identica nelle due fattispecie, potendo ottenere il soddisfacimento del loro credito solo attraverso la liquidazione dei beni esistenti nel patrimonio del debitore al momento dell'apertura della procedura e non potendo fare affidamento sugli eventuali ricavi futuri derivanti dalla prosecuzione dell'attività, che andranno a beneficio di un diverso soggetto giuridico (cessionario o conferitario), rispetto al quale essi non vantano diritti.

Ciò premesso, appare immediatamente evidente come gli argomenti sopra esposti a sostegno della compatibilità dei concordati con continuità soggettiva con il principio della responsabilità patrimoniale non possano essere replicati nei concordati liquidatori ed in quelli con continuità oggettiva.

Di certo l'argomento del *favor* legislativo per la prosecuzione dell'attività d'impresa non svolge alcun rilievo ermeneutico. Nei concordati liquidatori non vi è continuazione dell'attività, così che la garanzia patrimoniale dei creditori non può soffrire limitazioni invocando un interesse alla conservazione dell'impresa che non sussiste. Ma la soluzione è analoga anche nei concordati con continuità oggettiva, dove l'azienda rimane in esercizio, ma la prosecuzione dell'attività d'impresa può avvenire indipendentemente dalle decisioni in ordine alla destinazione del patrimonio del debitore. La scelta di destinare ai creditori tutto il patrimonio esistente al momento dell'apertura della procedura, ivi compreso il ricavato della vendita dell'azienda o delle quote di partecipazione della società conferitaria, oppure solo una parte dello stesso, è rimessa al debitore in sede di proposta e rimane del tutto indifferente per le sorti dell'azienda, la cui disponibilità passa ad un diverso soggetto. Ben può il debitore offrire ai creditori concorsuali tutto il

proprio patrimonio, senza che questo leda o pregiudichi la continuità aziendale.

Anche l'argomento che fa leva sull'esistenza stessa dell'istituto per affermare la possibilità di una deroga al principio della responsabilità patrimoniale del debitore non è utilizzabile. I concordati liquidatori ed i concordati con continuità oggettiva possono operare anche applicando in modo rigido ed assoluto la regola della responsabilità patrimoniale ed imponendo per questa via al debitore di destinare tutto il proprio patrimonio ai creditori anteriori. Non vi è alcuna incompatibilità tra struttura di queste tipologie di concordati e art. 2740 c.c., come peraltro dimostrato dalla circostanza che, nel sistema previgente, l'art. 160, comma 2, n. 2), l.fall. prevedeva, nel caso di concordato con cessione, l'obbligo della «cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato»²⁸.

Allo stesso modo, l'argomento che si richiama alla nozione funzionale della responsabilità patrimoniale e che, come visto, assume rilievo decisivo per affermare la compatibilità dei concordati con continuità soggettiva con la regola dell'art. 2740 c.c., viene a perdere di rilievo nel caso di concordati liquidatori e di concordati con continuità oggettiva. Questo perché i beni futuri, rappresentati dagli eventuali ricavi derivanti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, non entreranno a far parte del patrimonio del debitore e non faranno parte della garanzia patrimoniale. La valutazione dei creditori deve incentrarsi solo ed unicamente sui beni attuali del debitore, senza possibilità di valorizzazione anche dei beni futuri.

²⁸ Sulla inammissibilità di un concordato preventivo con cessione parziale dei beni nel sistema previgente, vedi Trib. Bari, 22 luglio 1975, in Giur. Comm., 1976, II, 864; E.F. RICCI, *Il cessionario del credito di fronte alla liquidazione dei beni ceduti nel concordato preventivo*, in *Giur. Comm.*, 1989, I, 269.

Sembrerebbe, allora, che l'unico argomento utilizzabile a sostegno dell'ammissibilità sia quello che si basa sulla libertà del debitore di determinare il contenuto della proposta di concordato. Il debitore, nel momento in cui propone ai creditori di destinare al loro soddisfacimento solo una parte del patrimonio, riservando per se stesso la restante parte, esercita una facoltà che trova una fonte legale nell'art. 160 l.fall.. E' proprio questo l'argomento che la dottrina prevalente ha prontamente utilizzato per fornire una giustificazione all'ammissibilità di concordati con cessione parziale dei beni²⁹. Il legislatore attribuisce al debitore la facoltà di fissare, nel modo che ritiene più opportuno, la proposta di concordato preventivo, sia in termini di modalità, tempi e misura del soddisfacimento dei creditori, sia in termini di impegni assunti. Questa libertà di individuazione degli obblighi ben può estendersi, allora, anche alla perimetrazione della parte del patrimonio che viene destinato al soddisfacimento dei creditori concorsuali e della restante parte del patrimonio che rimane invece nella disponibilità dei debitore. Saranno i creditori a dover decidere in ordine alla convenienza o meno della proposta, essendo liberi di accettare anche una proposta che preveda la destinazione solo parziale dei beni. Né la circostanza che i creditori concorsuali, a differenza dei creditori comuni, subendo l'effetto esdebitatorio tipico del concordato, vengano privati della possibilità di agire esecutivamente sui beni esclusi dalla cessione pare ostacolo insuperabile alla possibilità di cedere solo parte dei beni, atteso che, come è stato opportunamente notato, i creditori sono consapevoli di ciò quando votano e se decidono comunque di votare a favore l'autorità giudiziaria deve prenderne atto³⁰.

-

²⁹ Vedi, *supra*, nota 1.

³⁰ Così N. NISIVOCCIA, (nt. 1), p. 231.

L'argomento esposto è certo valido, ma forse non risolutivo. La libertà di determinazione del contenuto della proposta deve comunque esplicarsi nel rispetto delle regole legali imperative o di ordine pubblico e tra queste regole rientra anche l'art. 2740 c.c.³¹. Non pare sufficiente, pertanto, invocare la libertà negoziale del debitore (e dei creditori, nel momento in cui accettano la proposta) per giustificare l'ammissibilità dei concordati con destinazione parziale dei beni ai creditori, perché ci si deve far carico anche di affrontare il rapporto e le reciproche interferenze tra questa libertà ed il principio di universalità della responsabilità patrimoniale, in forza del quale il debitore risponde dei propri debiti con *tutti* i suo beni presenti e futuri.

5. Il concordato preventivo quale fenomeno ex lege di separazione patrimoniale

Proprio questo riferimento alla universalità della responsabilità patrimoniale induce ad affrontare il problema secondo una diversa prospettiva.

La riflessione sul rapporto tra concordato preventivo e art. 2740 c.c. non può trascurare di prendere atto di un dato sovente trascurato: ogni concordato preventivo con cessione dei beni determina sempre un fenomeno di separazione patrimoniale e, di conseguenza, una limitazione al principio di universalità della responsabilità patrimoniale³².

³¹ Vedi L. BARBIERA, (nt. 18), 6: «Le norme contenute negli artt. 2740 e 2741 attengono all'ordine pubblico ed hanno copertura costituzionale».

³² Sul progressivo superamento della concezione unitaria del patrimonio e sul rapporto tra separazione patrimoniale e universalità della responsabilità patrimoniale, la letteratura è ormai molto vasta; a solo titolo esemplificativo, vedi, tra i molti, L. BIGLIAZZI GERI, *Patrimonio autonomo e separato*, in *Enc. Dir.*, XXXII, Giuffrè, Milano, 1982, p. 280; M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Cedam, Padova, 1996, p. 7 ss.; L. SALAMONE, *Gestione e separazione patrimoniale*, Cedam, Padova, 2001, p. 5 ss.; P. IAMICELI, *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova 2003, p. 34 ss.; L. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 545 ss. Più di recente, vedi l'ampia trattazione di N. BACCETTI, *Creditori extracontrattuali*, *patrimoni destinati e gruppi di società*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 115 ss. e, e

L'omologazione del concordato preventivo dà luogo, infatti, alla formazione di due patrimoni separati: un patrimonio vincolato esclusivamente al soddisfacimento dei creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso, nonché dei crediti legalmente sorti durante la procedura, ma insensibile alle pretese dei creditori successivi all'omologazione³³; un secondo patrimonio destinato esclusivamente ai creditori successivi ed i creditori aventi pretesa non opponibile al concordato³⁴. Allo stesso modo, la procedura di concordato preventivo determina una separazione tra creditori anteriori e posteriori rispetto alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso, giusta il disposto di cui all'art. 184 l.fall., comma 1, l.fall.³⁵. Pertanto, l'omologazione di qualsiasi concordato preventivo con cessione dei beni,

con particolare riferimento alle società a responsabilità limitata a capitale ridotto ed alle esperienze comparatistiche di introduzione di una disciplina dell'imprenditore individuale a responsabilità limitata, vedi G.B. PORTALE, Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale «con capitale destinato» (Capitale sociale quo vadis?), in Riv. soc., 2010, p. 1246 ss.. Sulla separazione patrimoniale nel fallimento vedi, sia pure con riferimento ad un tema particolare, rimane ancora doveroso il rinvio alle limpide pagine di P.G. JAEGER, La separazione del patrimonio fiduciario nel fallimento, Giuffrè, Milano, 1968, passim.

³³ Sul punto, vedi A. DE MARTINI, *Il patrimonio del debitore nelle procedure concorsuali*, Giuffrè, Milano, 1956, p. 67 ss.; A. BONSIGNORI, (nt. 11), p. 192; G. LANDOLFI, *Il concordato preventivo con cessione dei beni*, Cedam, Padova, 2000, p. 133; C. CAVALLINI, B. ARMELI, (nt. 1), p. 743; A. MAFFEI ALBERTI, (nt. 1), p. 1210.

³⁴ Cfr. M. MACCHIA, *Esecuzione*, in *Fallimento*, 1992, p. 300: «Per effetto del concordato con cessione, dunque, il patrimonio del debitore viene a scindersi in due settori: i beni preesistenti rispondono esclusivamente dei debiti concordatari (oltre che di quelli di procedura in senso lato); i beni sopravvenuti rispondono esclusivamente dei debiti successivi alla chiusura del concordato e di quelli assunti in pendenza di esso per titolo inopponibile».

³⁵ Vedi (con riferimento alla previgente formulazione dell'art. 184 l.fall.), BONSIGNORI, (nt. 11), p. 473, il quale osserva che «partendo dalla disposizione del primo comma del presente articolo, secondo la quale il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura, si possono distinguere quattro categorie di soggetti: a) quelli vincolati dal concordato stesso; b) i titolari a un diritto a collocazione preferenziale verso la massa, se siano state rilasciate le prescritte autorizzazioni, o comunque siano state osservate le disposizioni dell'art. 167 l.fall.; c) i creditori per un titolo successivo all'emanazione del decreto di ammissione alla procedura, ma anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione per un credito inopponibile agli altri creditori, perché contratto senza le prescritte autorizzazioni, e, infine, d) i creditori successivi all'apertura del procedimento di concordato preventivo».

anche di quello che preveda l'attribuzione di tutti i beni ai creditori anteriori, costituisce *ex se* una duplice deroga al principio di universalità della responsabilità patrimoniale *ex* art. 2740 c.c.³⁶, nella misura in cui priva sia i creditori anteriori che i creditori posteriori della facoltà di poter agire su beni che sono comunque parte del patrimonio del debitore³⁷.

Ciò che caratterizza il "concordato con cessione parziale dei beni" rispetto all'ordinario "concordato con cessione dei beni" non è, quindi, la deroga al principio di universalità della responsabilità patrimoniale (che vi è in ogni concordato, come visto), quanto la perimetrazione del patrimonio separato, destinato al soddisfacimento dei creditori anteriori: non tutto il patrimonio esistente è destinato ai creditori anteriori, ma solo una parte dello stesso, mentre la residua parte rimane destinata ai creditori posteriori. In mancanza di una norma che imponga espressamente che tutta la massa attiva anteriore sia messa a servizio della massa passiva anteriore, il mero richiamo al principio di responsabilità patrimoniale *ex* art. 2740 c.c. non pare, quindi, costituire un ostacolo insuperabile all'ammissibilità di proposte di destinazione ai creditori concorsuali di solo parte del patrimonio anteriore.

.

³⁶ La presenza di trattamenti preferenziali, connessi a profili temporali, tra categorie di creditori su parti distinte del patrimonio del debitore non è propria solo del concordato preventivo. Si pensi all'istituto della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede (artt. 512 ss. c.c.), ove la ragione della preferenza riservata a determinate categorie (creditori ereditari separatisti e non separatisti si creditori dell'erede) è fondata sulla connotazione temporale del credito (in questo senso, L. BARBIERA, (nt. 18), 162): i creditori ereditari, che sono sorti necessariamente prima dell'apertura della successione, vengono preferiti sulla parte di patrimonio preesistente, pur se esso ormai appartiene all'erede. Situazione, come si vede, che crea una fenomeno di separazione patrimoniale e di deroga all'universalità della responsabilità patrimoniale non dissimile da quella che si verifica nel concordato preventivo nei rapporti tra creditori anteriori o posteriori e patrimonio anteriore o posteriore.

³⁷ Sottolinea la deroga al fondamentale principio dell'art. 2740 c.c. insita nel divieto per i creditori posteriori «di aggredire i beni che fanno ancora parte del patrimonio del debitore», G. RAGO, *L'esecuzione del concordato preventivo*, Padova, Cedam, 1996, p. 39 ss., il quale, peraltro, rigetta la tesi del "patrimonio separato".

Il ruolo più defilato, o comunque differente, che assume il principio di universalità della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. nell'ambito del concordato preventivo trova ulteriore e significativa conferma nella possibilità offerta al debitore, in sede di proposta, di suddividere i creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, prevedendo trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. La possibilità di differenziare le modalità di soddisfazione tra le varie classi di creditori e la facoltà di prevedere la destinazione di parte del patrimonio al soddisfacimento solo di determinate classi di creditori apre un ulteriore "squarcio" nella universalità della responsabilità patrimoniale. La suddivisione in classi e la previsione di trattamenti differenziati tra creditori delle classi diverse non è soltanto una possibile limitazione al principio della parità di trattamento tra i creditori sanciti dall'art. 2741 c.c., ma si traduce anche in una diversa conformazione del principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., nella misura in cui spezza il rapporto tra la massa dei creditori chirografari ed il patrimonio residuo del debitore (ovvero, il patrimonio al netto di quanto spettante ai prededucibili ed ai privilegiati)38. Per effetto della suddivisione in classi, non tutto il patrimonio residuo del patrimonio costituisce garanzia generica del credito dei chirografari, perché si viene a creare una ulteriore segmentazione, con la destinazione di distinte parti o frazioni del patrimonio ai creditori delle distinte classi. Si pensi, solo per fare un esempio, all'ipotesi in cui la proposta preveda che il soddisfacimento dei creditori di una determinata classe avvenga attraverso una datio in

-

³⁸ Il collegamento tra il principio di *par condicio creditorum*, sancito dall'art. 2741 c.c., ed il principio della universalità della responsabilità patrimoniale del debitore, previsto dall'art. 2740 c.c., è ben noto alla dottrina civilista: vedi, per tutti, L. BARBIERA, (nt. 18), p. 152 ss., ove ulteriori riferimenti.

solutum: la parte del patrimonio oggetto dell'assegnazione ai creditori di quella classe viene, di conseguenza, sottratta alla garanzia patrimoniale degli altri creditori, che non possono soddisfarsi su di essa e non possono beneficiare del ricavato della liquidazione. Se, come ha insegnato autorevole dottrina, «dal punto di vista tecnico, una limitazione di responsabilità si ha quando una certa categoria di beni appartenenti al debitore è sottratta all'azione esecutiva di tutti o alcuni dei suoi creditori»³⁹, non può dubitarsi che la suddivisione in classi e la previsione del soddisfacimento di una classe attraverso forme diverse dal pagamento sia idonea a configurare una ipotesi di limitazione di responsabilità. Nell'ipotesi di suddivisione in classi, il principio di universalità della responsabilità patrimoniale, in forza del quale i creditori hanno diritto di soddisfarsi su tutti i beni del debitore, può così conoscere deroghe più o meno profonde, riconoscendosi la legittimità di previsioni di piano che attribuiscano ai creditori chirografari il diritto di soddisfarsi solo sulla particolare frazione di patrimonio ad essi specificamente destinata.

Le considerazioni che precedono dimostrano che il trattamento dei creditori nell'ambito di ogni concordato preventivo urta contro il carattere di universalità della responsabilità patrimoniale, perché determina una separazione patrimoniale in via necessaria (parte del patrimonio destinato ai creditori anteriori e parte del patrimonio destinato ai creditori posteriori) o volontaria (nel caso di previsione di classi differenziate e di modalità di soddisfacimento diversa dal danaro). Il concordato preventivo con previsione di destinazione parziale dei beni ai creditori anteriori, lungi dal rappresentare una rottura nel sistema, bisognosa di espressa previsione normativa legittimante, costituisce nient'altro che un'ulteriore ipotesi di "separazione" del patrimonio del debitore, con attribuzione di

³⁹ R. NICOLÒ, (nt. 21), p. 11; nello stesso senso, E. ROPPO, (nt. 18), p. 1052.

una parte del patrimonio attuale non già ad una classe o all'altra di creditori anteriori, ma solo alla garanzia patrimoniale dei creditori posteriori. Ulteriore ipotesi di "separazione" del patrimonio che non necessita, pertanto, di una norma che espressamente la legittimi, essendo a ciò sufficiente già la riconosciuta facoltà del debitore di determinare il contenuto della proposta.

6. Le possibili obiezioni al risultato acquisito ed il loro superamento.

La conclusione in punto di ammissibilità della proposta di concordato con destinazione parziale dei beni ai creditori deve, tuttavia, farsi carico di superare due possibili obiezioni che possono essere mosse.

Una prima obiezione potrebbe fare leva sulle tesi secondo cui il controllo della impresa in crisi spetta ai creditori, i quali sono i veri "proprietari" dell'impresa⁴⁰. Secondo questa impostazione, quando l'impresa non sia in condizioni di normale esercizio e l'adempimento dei debiti sia in pericolo, l'intera struttura finanziaria della impresa sarebbe rappresentata da debito, tanto che i creditori possono considerarsi come i soggetti che forniscono il vero capitale di rischio dell'impresa. Per effetto di ciò, i creditori diventerebbero i "proprietari" dell'impresa in crisi⁴¹ e sarebbero i veri "azionisti" della società insolvente, ai quali devono essere attribuiti gli stessi diritti e le stesse tutele di cui godono gli azionisti di una società solvibile⁴². Applicando al nostro tema questa ipotesi interpretativa, ne deriverebbe *de plano* l'inammissibilità di concordati con destinazione

-

⁴⁰ L. STANGHELLINI, *Proprietà e controllo dell'impresa in crisi*, in *Riv. soc.*, 2004, p. 1041 ss.; ID., *Le crisi*, cit., 50. L'A. richiama il pensiero di F.H. EASTERBROOK, D.R. FISCHEL, *Voting in Corporate Law*, in *Journal of Law and Economics*, 16, 1983, p. 404. Sul punto vedi anche B. LIBONATI, *Prospettive di riforma sulla crisi d'impresa*, in *Giur. comm.*, 2001, I, p. 332; F. FIMMANÒ, *L'allocazione efficiente dell'impresa in crisi mediante la trasformazione dei creditori in soci*, in *Riv. soc.*, 2010, p. 79.

⁴¹ L. STANGHELLINI, (nt. 40), p. 1069.

⁴² L. Stanghellini, (nt. 40), p. 1071.

parziale dei beni ai creditori, atteso che il debitore non può sottrarre parte del patrimonio a coloro i quali ne siano già divenuti i "proprietari". Ad un più attento esame, tuttavia, l'obiezione viene subito a cadere, perché la tesi in oggetto parla di proprietà dell'impresa in crisi solo in termini giuridico-formale, volendo unicamente economici, non in senso sottolineare la funzione primaria delle procedure concorsuali, che sarebbe quella di trasferire il controllo sull'impresa in crisi dall'imprenditore decotto, che ha ormai un sistema di incentivi distorto ed inefficiente, alla categoria che fornisce il capitale di rischio, i creditori⁴³. Riconoscere che i creditori assumono il controllo dell'impresa in crisi significa solo che essi hanno il potere ultimo di decidere, anche attraverso il voto sull'eventuale proposta di concordato preventivo, quale debba essere la destinazione ultima del patrimonio del debitore, che rimane comunque di proprietà di quest'ultimo, ed al quale spetta il potere di delineare il contenuto della proposta da sottoporre ai creditori.

La seconda obiezione, ben più incisiva e problematica della precedente, potrebbe essere fondata sull'irrisolto conflitto tra principio di maggioranza e tutela dei diritti del singolo creditore. Il disagio che sempre connota l'operatività della regola maggioritaria nei concordati induce a chiedersi se la deroga al principio della responsabilità patrimoniale possa essere fondata sul principio di maggioranza, imponendosi anche sulla minoranza dissenziente, o se la scelta del debitore di mettere a disposizione una sola parte del proprio patrimonio imponga comunque un consenso unanime e individuale dei singoli creditori⁴⁴.

⁴³ L. STANGHELLINI, (nt. 40), p. 1055-1056.

⁴⁴ In questo senso, ad esempio, M. VITIELLO, (nt. 17), p. 2 e D. GALLETTI, (nt. 2), p. 380, secondo cui la maggioranza non può disporre di una norma imperativa e di sistema.

L'obiezione, che coglie certamente un profilo delicato⁴⁵, non pare sufficiente per orientare l'interpretazione in un senso diverso rispetto a quello sopra delineato. Il principio di maggioranza, se fondato su una comunione di interessi, può giustificare il vincolo a carico della minoranza dissenziente e la potenziale deroga al principio di autonomia negoziale. Allo stesso modo in cui il principio di maggioranza opera nell'ambito societario, consentendo di superare il diritto di veto dei singoli soci rispetto a delibere che incidano sulle partecipazioni sociali (es: aumento o riduzione del capitale sociale), ed allo stesso modo in cui, sempre in ambito societario, le assemblee speciali ex art. 2376 c.c. diventano strumento di tutela del singolo anche rispetto a delibere pregiudizievoli per gli azionisti di categoria, senza necessità di acquisire il consenso del singolo socio⁴⁶, così il principio di maggioranza in ambito concordatario costituisce proprio un mezzo per superare il diritto di veto del singolo creditore a fronte di proposte di regolazione del dissesto da parte del debitore che riguardano necessariamente tutta la collettività dei creditori⁴⁷. Vero è che diverso è il fondamento del principio di maggioranza nei due casi (su base volontaria nel campo societario, su base involontaria nel campo concorsuale), ma, in presenza delle condizioni di legge, ed in particolar modo in presenza di una comunione di interessi e di una

⁴⁵ Su un piano più generale, per le possibili limitazioni poste alla libertà di articolare la domanda di concordato che si impongono per essere la domanda concordataria sopposta non al consenso individuale, ma alla deliberazione a maggioranza dei creditori, vedi F. DI MARZIO, (nt. 24), p. 196.

⁴⁶ Vedi, per tutti, l'ancora fondamentale lavoro di A. MIGNOLI, *Le assemblee speciali*, Giuffrè, Milano, 1960, p. 5 ss., il quale ricorda che, storicamente, le assemblee speciali sono state istituite per consentire alla società di modificare i diritti diversi dei portatori delle azioni di categoria speciale senza dover passare necessariamente per la ricerca del consenso del socio privilegiato. Sul contemperamento tra l'interesse sociale e l'interesse dei singoli che viene assicurato dalle assemblee speciali vedi anche V. BUONOCORE, *Le situazioni soggettive dell'azionista*, Morano, Napoli, 1960, p. 120.

⁴⁷ Sul punto, sia consentito il richiamo a G. D'ATTORRE, *Il conflitto d'interessi fra creditori nei concordati*, in *Giur. comm.*, 2010, I, p. 392 ss., ove ulteriori riferimenti.

correttezza del processo decisionale, il principio di maggioranza opera allo stesso modo ed è parimenti giustificato⁴⁸. D'altra parte, se la regola di maggioranza può sorreggere la decisione dei creditori in ordine alla proposta del debitore che abbia qualsivoglia contenuto e che deroghi anche al principio di *par condicio* attraverso la suddivisione in classi, non si vede perché non possa consentire di formare la volontà collettiva su proposte che definiscono il perimetro del patrimonio ad essi devoluto; perimetrazione del patrimonio del debitore che, come si è avuto modo di sottolineare in precedenza, costituisce la regola in ogni procedura concordataria e che trova la propria fonte nella legge.

A ciò si può aggiungere che il cd. "credito commerciale" (inteso come credito nei confronti di un imprenditore commerciale assoggettabile a procedura concorsuale) è soggetto ad una disciplina giuridica differente rispetto al cd. credito civile⁴⁹, che si apprezza sia in termini di vantaggi (possibilità di beneficiare dell'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari o della disciplina dei contratti pendenti), sia in termini di limiti (la soggezione al concorso formale e sostanziale, nonché proprio la sottoposizione al principio di maggioranza nel caso di concordati preventivi e fallimentari)⁵⁰. La stessa idea di azione individuale o di consenso individuale è estranea all'orizzonte del credito commerciale, non potendo egli agire individualmente per la tutela del proprio credito (in caso di apertura di procedura concorsuale del debitore) e non potendo egli "bloccare" con il proprio veto individuale le proposte rivolte dal debitore

⁴⁸ Sulla dimensione necessariamente collettiva, e non meramente individualista, delle decisioni in ambito concordatario, vedi F. DI MARZIO, (nt. 24), p. 179 ss.

⁴⁹ La riflessione sulla categoria del cd. "credito commerciale", sulle differenze disciplinari tra lo stesso ed il cd. "credito civile", nonché sul riflesso di tale categoria in ordine al problema in esame mi è stata gentilmente indicata dal Prof. Michele Sandulli, al quale (non solo per questo) vanno i miei sentiti ringraziamenti.

⁵⁰ Differenza tra credito commerciale e credito civile che è attenuta, ma non scompare, per effetto dell'introduzione della disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (l. n. 3/2012), destinata ai debitori non fallibili.

alla collettività dei creditori, operando il principio di maggioranza. Analogamente, la concorsualità, che caratterizza le procedure concorsuali ed il credito commerciale, deve connotare anche il tema della garanzia patrimoniale e dei mezzi di attuazione della stessa, con conseguente superamento del consenso individuale e del rapporto tra il singolo creditore ed il debitore. In altri termini, quando il debitore fa ricorso ad una procedura concordataria, anche i mezzi di attuazione della garanzia patrimoniale che spettano al titolare del credito commerciale vanno calibrati in un'ottica concorsuale e dinamica, che si esplica nell'accoglimento del principio di maggioranza e nel rifiuto della tutela individuale. L'accenno alla particolarità del credito commerciale, al quale si dovrebbe dedicare ben altro approfondimento, costituisce comunque l'ulteriore conferma della possibilità di fondare sul principio di maggioranza l'eventuale decisione di destinare ai creditori solo parte dei beni del debitore.

7. Un ulteriore argomento: il concordato preventivo quale limitazione del debito e non della responsabilità

Si è sopra argomentato nel senso della legittimità dei concordati preventivi con destinazione parziale dei beni ai creditori anteriori, quale ulteriore ipotesi di separazione patrimoniale tipica di ogni concordato. A ben vedere, tuttavia, la soluzione al problema in oggetto può essere anche più radicale. E' da chiedersi, infatti, se davvero il concordato preventivo con destinazione parziale dei beni ai creditori configuri una ipotesi di deroga al principio di responsabilità patrimoniale del debitore sancito dall'art. 2740 c.c. o se, malgrado le apparenze, l'eventuale decisione del debitore di non attribuire ai creditori una parte del proprio patrimonio non costituisca una limitazione all'universalità della responsabilità patrimoniale (o, almeno, non lo costituisca in misura maggiore rispetto a

quanto avviene necessariamente in ogni concordato preventivo). L'interrogativo, come ovvio, riguarda tanto i concordati con continuità soggettiva, quanto i concordati liquidatori in senso ampio.

Per cercare di fornire una risposta a questo nuovo interrogativo, è necessario compiere un passo indietro e tornare ad indagare più da vicino il profilo delle limitazioni legali della responsabilità patrimoniale, delimitando compiutamente i confini dell'area. Sul punto, la dottrina civilista ha ben chiara la distinzione tra fattispecie che costituiscono limitazione di responsabilità e fattispecie che costituiscono limitazioni di debito⁵¹. Quando è il debito stesso ad essere limitato, si è in presenza di una limitazione solo apparente della responsabilità patrimoniale e ci si pone al di fuori della fattispecie di cui all'art. 2740, comma 2, c.c., riprendendo piena forza il principio di universalità della responsabilità patrimoniale⁵².

Premessa questa distinzione, il concordato preventivo con destinazione parziale dei beni ai creditori anteriori sembra costituire una limitazione solo apparente della responsabilità patrimoniale, piuttosto che una limitazione effettiva.

Il concordato preventivo rappresenta, come noto, un mezzo per la soluzione della crisi d'impresa e, allo stesso tempo, uno strumento per addivenire alla esdebitazione del debitore. Per effetto del concordato, infatti, la pretesa creditoria viene conformata secondo i termini e le condizioni previsti nella proposta, venendo estinta (o, secondo altra

SS.;

⁵¹ Cfr. M. GIORGIANNI, (nt. 21), p. 185; R. NICOLÒ, (nt. 21), p. 14; L. BARBIERA, (nt. 18), p. 76

⁵² Vedi, chiaramente, E. ROPPO, (nt. 18), p. 1053: «E' appena il caso di osservare che non possono ricondursi alla norma dell'art. 2740 comma 2 c.c. tutti i casi in cui non la responsabilità patrimoniale del debitore è limitata dalla legge, ma il limite da questo stabilito riguarda la stessa obbligazione».

prospettiva, divenendo inesigibile)⁵³ nei confronti del debitore (art. 184 l.fall.), con conseguente liberazione del debitore stesso. Il concordato omologato, eseguito e non risolto porta sempre con sé un effetto integralmente liberatorio, «perché esso libera interamente il proponente in cambio di pagamenti, e prestazioni varie, che normalmente sono solo parzialmente satisfattive rispetto alle pretese dei creditori»⁵⁴. Proprio questa efficacia interamente liberatoria per il debitore, soggetta all'approvazione da parte della maggioranza, differenzia in modo radicale il concordato preventivo rispetto all'istituto civilistico della cessione dei beni, nella quale, salvo patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto (art. 1984 c.c.)55. Anche laddove si voglia ritenere che la liberazione del debitore si attui non già con il passaggio in giudicato del decreto di omologazione, ma con l'adempimento degli obblighi concordatari, si tratta comunque di adempimenti dei debiti falcidiati per effetto del piano o di obbligazioni assunte in sede di piano, non dei debiti originari dai quali la crisi è dipesa⁵⁶. Se il debito originario del debitore viene meno per effetto del concordato, ne risulta conseguentemente limitata la pretesa dei creditori anteriori, che viene conformata e limitata in ragione di quanto previsto nella proposta.

⁵³ La dottrina parla talvolta di estinzione, altre volte di inesigibilità: vedi per tutti, nel primo senso, M. SANDULLI, *La crisi dell'impresa*, Giappichelli, Torino, 2009, 161 e, nel secondo senso, A. NIGRO, D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, Il Mulino, Bologna, 2009, 383.

⁵⁴ A. BASSI, Il concordato preventivo tra cessio bonorum e datio in solutum. Il caso "S. Raffaele", in Giur. Comm., 2012, I, p. 842.

⁵⁵ Sull'effetto estintivo dell'obbligazione e liberatorio del debitore-cedente nel concordato preventivo e sulla differenza con la disciplina posta dall'art. 1984 c.c. in tema di cessione dei beni, vedi C. BAVETTA, *Il liquidatore dei beni ceduti con il concordato preventivo*, Cedam, Milano, 1996, p. 24; A. BASSI, (nt. 54), p. 839 ss..

⁵⁶ Cfr. A. BASSI, (nt. 54), p. 839 ss.

La doverosa attenzione all'effetto esdebitatorio tipico del concordato consente così di individuare la fonte del divieto per i creditori anteriori di rivalersi sulla parte del patrimonio anteriore che il debitore decide di riservarsi: i creditori anteriori non possono agire sul residuo patrimonio del debitore non già perché vi sia una limitazione al principio della universalità della responsabilità patrimoniale del debitore, ma perché il loro credito è stato "estinto" (o divenuto inesigibile) per effetto del concordato approvato (a maggioranza), omologato, eseguito e non risolto, così venendo meno la possibilità per essi di far valere pretese sul patrimonio del debitore⁵⁷. La limitazione riguarda il debito, che subisce l'effetto esdebitatorio per effetto della regola "speciale" di cui all'art. 184 l.fall., non l'oggetto della responsabilità patrimoniale del debitore, che rimane integro⁵⁸.

Se si condivide il percorso argomentativo seguito, appare inevitabile qualificare il concordato preventivo con destinazione parziale dei beni ai creditori in termini di limitazione "apparente", più che di limitazione reale alla responsabilità patrimoniale⁵⁹. Da questo consegue

⁵⁷ Situazione analoga si verifica anche nel caso di esdebitazione del fallito *ex* art. 142 ss., ove il divieto per i creditori concorrenti (e, entro i limiti previsti, per i creditori concorsuali non concorrenti) di agire nei confronti del fallito tornato *in bonis* non costituisce una deroga al principio di universalità della responsabilità patrimoniale, quanto una ipotesi di estinzione della garanzia patrimoniale per effetto della liberazione del fallito dal debito. Sui collegamenti tra l'esdebitazione *ex* art. 142 l.fall. ed *ex* art. 184 l.fall. vedi anche Cass., 18 novembre 2011, n. 24215, in *Giur. Comm.*, 2012, II, 757, che, tuttavia, inquadra il fenomeno in termini di deroga all'art. 2740 c.c.

⁵⁸ Vedi, E. ROPPO, (nt. 18), p. 1053, il quale per identificar alle ipotesi di limitazioni del debito osserva che «ci riferiamo a "limitazioni" dell'obbligazione, che sono tali rispetto ad un altro (più elevato) limite a cui il valore dell'obbligazione si assesterebbe se si applicassero le regole di diritto comune relative alla fonte di essa, in luogo delle regole speciali da cui siffatte "limitazioni" risultano».

⁵⁹ Pienamente applicabili alla fattispecie del concordato liquidatorio con destinazione parziale dei beni appaiono le sempre valide parole che autorevole dottrina (M. GIORGIANNI, (nt. 21), 185), molti anni orsono, utilizzava per distinguere tra limitazioni di responsabilità e limitazioni del debito: «Quanto alle ipotesi di responsabilità limitata rispetto al debito, in alcune di esse non si può dire affatto che questo fenomeno sussista,

l'inconferenza del richiamo ad una ipotetica violazione del principio di universalità della responsabilità patrimoniale *ex* art. 2740 c.c. per invocarne l'inammissibilità. Se proprio vuole parlarsi di limitazione della responsabilità patrimoniale, infatti, essa opera nei confronti dei creditori posteriori, non dei creditori anteriori, rispetto ai quali è limitato il debito.

8. Sintesi delle conclusioni raggiunte e cenni sui possibili corollari applicativi

In conclusione, la risposta al quesito oggetto del presente lavoro sembra essere nel senso della piena ammissibilità di concordati, sia con continuità che liquidatori, che prevedano la destinazione solo parziale dei beni ai creditori concorsuali, senza che un limite possa essere ravvisato nel principio di responsabilità patrimoniale del debitore sancito dall'art. 2740 c.c.

I concordati con continuità soggettiva danno luogo, più che ad una limitazione, ad una più intensa attuazione della responsabilità patrimoniale del debitore. Nei concordati liquidatori e nei concordati con continuità oggettiva, la destinazione solo parziale dei beni è legittima, perché ogni concordato determina sempre una deroga al principio di universalità della responsabilità patrimoniale (distinguendo patrimonio anteriore e patrimonio posteriore, creditori anteriori e creditori posteriori); la scelta di destinare solo parte del patrimonio anteriore ai che creditori anteriori rappresenta nient'altro particolare una perimetrazione dei due patrimoni separati. Questa scelta del debitore, inoltre, non costituisce di per sé una deroga ulteriore all'art. 2740 c.c., perché, per l'effetto esdebitatorio tipico del concordato, ad essere limitato è il debito, non la responsabilità.

dacchè la limitazione della prima deve invece considerarsi semplicemente una conseguenza della limitazione della seconda».

31

Restano da individuare, sia pur solo per cenni, i potenziali corollari applicativi delle soluzione interpretativa delineata.

La legittimità di concordati con continuità soggettiva e con previsione di pagamento parziale per i creditori anteriori consente di apprezzare il perdurante valore patrimoniale delle quote di partecipazione della società in concordato. La possibilità che la società, per effetto dell'omologazione del concordato e dell'esecuzione degli obblighi assunti, possa essere liberata dei propri debiti anteriori e, contemporaneamente, conservare la titolarità della propria azienda conferma la possibilità di attribuire un valore economico alle quote di partecipazione dei soci, a riprova (anche sotto questo profilo) della inammissibilità di eventuali proposte di concordato che pretendano di disporre in via coattiva delle quote di partecipazione dei soci della società debitrice.

Per i concordati liquidatori sembrerebbe più difficile cogliere la possibile utilità pratica della soluzione, atteso che è difficile immaginare la convenienza per i creditori di proposte di concordato preventivo con le quali il debitore si riservi parte del patrimonio. Già è difficile giustificare, sotto il profilo della meritevolezza giuridica, proposte meramente liquidatorie che si limitano a destinare ai creditori gli stessi beni che sarebbe comunque oggetto di liquidazione in sede fallimentare, ma senza la possibilità di esercitare le azioni revocatorie fallimentari e con l'aggravio dei consistenti costi che ogni concordato sempre conduce con sé; tale meritevolezza sarebbe ancora più affievolita laddove, poi, il debitore pretenda anche di sottrarre ai creditori parte del patrimonio. In realtà, vi è un campo nel quale i concordati con destinazione parziale dei beni ai creditori possono trovare ampia e meritevole applicazione e dove possono essere funzionali ad un effettivo soddisfacimento dei creditori, nonché all'eventuale obiettivo di conservazione dei complessi aziendali. Si

intende far riferimento ai concordati di gruppo⁶⁰, ove i concordati con destinazione parziale consentono di attribuire parte dell'attivo di una delle società in concordato ai creditori di una o più delle altre società del gruppo, così potendo legittimare trattamenti tra i creditori del gruppo non esattamente proporzionali alle condizioni patrimoniali delle singole società nei cui confronti vantano la pretesa creditoria⁶¹ e potendosi eventualmente perseguire, per questa via, l'interesse di gruppo; resta ferma, anche in questi casi, la necessità che la proposta della società rispetto alla quale si preveda una destinazione solo parziale sia approvata dai soli creditori della stessa, senza alcuna possibilità di votazione unitaria a livello di gruppo.

-

⁶⁰ Non è un caso che parte dei precedenti editi in materia siano stati pronunciati proprio in fattispecie che riguardavano procedure di gruppo: vedi App. Roma, 5 marzo 2013, cit; Trib. Roma, 25 luglio 2012, cit.

⁶¹ Vedi, con riferimento alla procedura di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 4-bis, comma 2, l. n. 39/2004, ove è previsto che la proposta di concordato può essere unica per tutte le società, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive, ma è precisato che «da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce».